

N. R.G. proc. unitario 7/2024



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti

Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Paolo Rampini presidente
dott. Marco Bottallo giudice
dott. Daniele Dagna giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione controllata iscritto ad R.G. 7/2024 proc. unitario.
promosso su istanza depositata dalla debitrice ARIANNA GIULINI residente in via Pietro Micca
n. 3 Asti, CF: GLNRNN76S47A479H

vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata da Arianna Giulini;
ritenuta la propria competenza, avendo ARIANNA GIULINI la residenza entro il circondario del
tribunale di Asti;
udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;
esaminata la documentazione in atti;
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il debitore sia assoggettabile alla
liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che in riferimento al debitore non sono in corso e non risultano presentate domande di
accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII (Piano attestato di risanamento, Accordi di

N. 22/2024 Sent.
N. 493/2024 Cron.
N. 23/2024 Rep.
N. 4/2024 Liq. Contr.



ristrutturazione dei debiti, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo);
rilevato che il debitore risulta gravato da debiti per oltre 550.000,00 euro, come da elenco in atti e relazione dell'OCC derivante in parte dalle garanzie prestate in favore di società fallita della quale era socia, in parte dall'esposizione verso finanziarie e istituti di credito e in parte da sanzioni amministrative irrogate nei suoi confronti
ritenuto che, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 50.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 268, CCII;
ritenuto che la documentazione in atti comprovi lo stato di sovraindebitamento del debitore, desumibile dall'evidente sproporzione tra i debiti di cui è gravato rispetto ai cespiti patrimoniali e agli introiti di cui dispone, da cui emerge la sua incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta nei confronti di ARIANNA GIULINI residente in via Pietro Micca n. 3 Asti, C.F. GLNRNN76S47A479H la liquidazione controllata;
ritenuto di dover provvedere alla nomina di un liquidatore differente dall'OCC che ha assistito il debitore nella redazione del ricorso e ha redatto la relazione prevista dall'articolo 269 comma secondo CCII in ragione del limitato approfondimento da questi compiuto circa la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e dei membri della famiglia, del riferimento privo di riscontro documentale ad introiti provenienti da terzi; dell'assenza di serie valutazioni in ordine all'inclusione, all'entità e alla gradazione nel verosimile passivo di alcuni debiti indicati nella relazione, ciò che rende possibile formulare una valutazione prognostica negativa in ordine all'efficacia del futuro operare dell'OCC quale liquidatore avente il compito precipuo di perseguire il miglior interesse del ceto creditorio;

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata di ARIANNA GIULINI residente in via Pietro Micca n. 3 Asti, CF: GLNRNN76S47A479H;

NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;

NOMINA liquidatore la dottoressa Elda Maria Clapasson;

AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia



degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti laddove non già agli atti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro eventuale domicilio digitale;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato o integrato dal liquidatore un termine non superiore a sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

ORDINA la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e di quelli sopravvenuti;

AVVERTE che il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE che il liquidatore curi l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale e del Ministero della giustizia se disponibile e attivato e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, curi la pubblicazione presso il registro delle imprese;

DISPONE che il liquidatore curi la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove sussistano beni immobili o beni mobili registrati e notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;



DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, procedendo quindi alla notifica della sentenza anche agli eventuali nuovi creditori individuati;

DISPONE che il liquidatore rediga gli atti previsti dall'articolo 272 CCII entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

DISPONE che il liquidatore, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d) CCII, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nelle domande, avvertendoli che entro quindici giorni dalla comunicazione potranno essere proposte osservazioni e che, in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo secondo le indicazioni di legge.

AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.

Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 10.4.2024

Il giudice estensore
dott. Daniele Dagna

Il presidente
dott. Paolo Rampini

SENTENZA INVIATA IN TELEMATICO
IL 15 APR. 2024
PUBBLICATA IN DATA 16 APR. 2024

Il Funzionario

